

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ORTO BOTANICO "ANGELO  
RAMBELLI" - ETS"**

**ART. 1 - Denominazione sede**

1. I componenti dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, degli artt. 36 ss. c.c., nonché ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") l'Associazione denominata **"AMICI DELL'ORTO BOTANICO "ANGELO RAMBELLI" - ETS"**.

2. È riconosciuta la qualifica di soci fondatori, in aggiunta alla qualifica di soci ordinari, ai soci partecipanti all'atto costitutivo.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Viterbo, presso l'Orto Botanico "Angelo Rambelli" dell'Università degli Studi della Tuscia, Strada Bullicame snc.

4. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può deliberare che l'Associazione si articoli in Sezioni.

**ART. 2 - Durata**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**ART. 3 - Scopo e oggetto**

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si propone, di concerto con l'Università degli Studi della Tuscia, di essere una forza positiva della società che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

3. L'Associazione vuole realizzare una comunità che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e valorizzazione dell'Orto Botanico "Angelo Rambelli" dell'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) (d'ora in avanti chiamato Orto) e alla promozione culturale del territorio, con particolare attenzione alle tematiche ambientali.

4. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'Associazione, in particolare, ha come scopo quello di:

a) contribuire alla salvaguardia, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'Orto attraverso la conoscenza, la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e

vegetale ivi conservato;

b) contribuire alla salvaguardia della natura e dell'ambiente, con particolare attenzione alla conservazione delle piante, in situ ed ex situ, intese anche come patrimonio comune e bene culturale;

c) costituire una rete sul territorio che sensibilizzi e coinvolga Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Persone per ciò che riguarda gli aspetti scientifici ed applicativi legati alla salvaguardia della natura e dell'ambiente;

d) collaborare per la promozione della cultura e della ricerca scientifica a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici;

e) perseguire iniziative comuni, anche al livello europeo, per la realizzazione di progetti di particolare rilievo e per sostenere economicamente e l'Orto;

f) collaborare allo svolgimento di attività educative e di divulgazione scientifica attraverso visite guidate, laboratori didattici, corsi, seminari, tavole rotonde, manifestazioni pubbliche, eventi, convegni, mostre tematiche e iniziative promozionali;

g) favorire la pubblicazione di libri, periodici e materiale divulgativo anche su supporto telematico e/o informatico, per diffondere le attività ed i risultati conseguiti dall'Orto anche con il contributo dell'Associazione;

h) promuovere e contribuire alla realizzazione di azioni che abbiano come oggetto l'inclusività sociale e la tutela delle diversità;

i) si impegna nella raccolta di fondi anche attraverso la vendita di gadget, materiale vegetale prodotto in esubero dall'Orto ed attività di Crowdfunding, per sostenere economicamente l'Orto nelle attività ordinarie e straordinarie;

l) i membri dell'Associazione, in accordo con i responsabili ed il personale dell'Orto e in risposta a specifiche esigenze, potranno svolgere attività di volontariato. L'Associazione si farà carico delle relative coperture assicurative;

m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4 - Regolamenti**

1. L'Associazione può adottare regolamenti, i quali sono emanati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Le proposte del Consiglio sono approvate con voto e secondo modalità previste dal presente atto.

2. I Regolamenti disciplinano, in coerenza con il presente atto, lo svolgimento di funzioni e specifiche attività dell'Associazione; contengono norme di comportamento vincolanti per tutti i Soci o per ciascuna delle relative categorie. I Regolamenti sono pubblicati sul sito dell'Associazione, con indicazione della data della loro entrata in vigore. Fino all'adozione dei Regolamenti, le relative attività sono svolte compatibilmente con il quadro normativo e pattizio vigente.

#### **Art. 5 - Membri dell'Associazione e iscrizioni**

1. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi e le finalità.

I nuovi associati dovranno avere i seguenti requisiti:

- Maggiore età per le persone fisiche: Essere maggiorenni al momento della domanda di adesione;
- Assenza di condanne penali: Non aver avuto condanne per reati ambientali o legati alla natura;
- Condivisione degli scopi: Aderire agli scopi e obiettivi dell'associazione, come la promozione della botanica e la conservazione dell'ambiente

2. Sono previste le seguenti categorie di soci: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari, dipendenti, studenti.

3. La richiesta scritta di ammissione di un nuovo socio è rivolta al Presidente, con allegazione dei requisiti che abilitano il candidato a far parte di una data categoria di socio. Il Presidente trasmette la richiesta al collegio dei probiviri per l'istruttoria. Il parere dei probiviri è quindi comunicato al Consiglio direttivo.

4. Il Consiglio direttivo, ricevuto il parere, delibera a maggioranza, qualora ritenuto opportuno, può decidere di sottoporre la proposta di ammissione alla votazione dell'Assemblea.

#### **Art. 6 - Quota associativa**

1. Fatta eccezione per i soci onorari e fondatori, gli altri soci sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui misura e/o le successive modifiche della stessa è stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il pagamento della stessa quota, con cadenza annuale, va eseguito entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di aprile di ogni anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione o con altro mezzo di pagamento tracciabile che dovrà essere intestato all'Associazione.

2. Il socio che non sia in regola con il versamento delle quote non può esercitare i diritti sociali.

3. I soci onorari e fondatori sono esentati dal versamento della quota, se vorranno potranno sostenere l'associazione mediante il versamento di liberalità.

#### **Art. 7 - I Soci**

1. I Soci sono distinti in: a) Ordinari; b) Sostenitori; c) Dipendenti; d) Onorari e) Junior.

2. Possono essere: a) soci **Fondatori** le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; b) soci **Ordinari** le persone fisiche che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. I soci Fondatori sono di diritto soci Ordinari. I soci Ordinari possono a loro discrezione assumere la qualità di socio Sostenitore; c) soci **Sostenitori** le persone fisiche che, oltre a pagare la quota di loro competenza, abbiano versato una quota associativa annuale addizionale nella misura minima definita dal Consiglio diret-

tivo; d) soci **Dipendenti** i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparati dalla legge, i professori a contratto, il personale tecnico amministrativo e le figure ad esso equiparate, nonché i dirigenti che prestino servizio in Ateneo; e) soci **Onorari** le persone fisiche che si siano distinte nei diversi ambiti sociale, culturale, accademico in relazione alle finalità della Associazione o che abbiano dato un significativo sostegno all'Associazione; i soci Onorari vengono designati su delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente; f) soci **Junior** tutti coloro che sono iscritti a un corso di laurea, a un dottorato o a una scuola di specializzazione;

3. L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo recesso o esclusione del socio. Il recesso da parte del socio va comunicato per iscritto al Consiglio direttivo in qualunque momento. A seguito del recesso le quote sociali già corrisposte non sono in nessun modo rimborsabili.

4. La quota non è né rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile per causa di morte.

5. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta". Coloro che intendono aderire all'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di trenta giorni dal ricevimento previa verifica dei requisiti; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i soci hanno diritto di voto, uguali diritti e obblighi a prescindere dalla loro qualifica.

2. I soci hanno diritto ad agevolazioni sulle tariffe di ingresso ordinarie ed in occasione di eventi.

3. Ciascun Socio è tenuto a: a) rispettare le norme contenute nel presente statuto e le delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo; b) tenere una condotta responsabile e improntata alla correttezza e alla lealtà; c) pagare la quota sociale annualmente stabilita.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio non è trasmissibile sia per atto inter vivos sia per atto mortis causa.

2. La qualità di socio viene meno per: a) dichiarazioni mendaci rilasciate in occasione della presentazione della domanda di ammissione; b) morosità nel pagamento della quota associativa annuale per tre esercizi, anche non consecutivi; c) indegnità a seguito di comportamenti o attività lesivi dell'Asso-

ciazione, dei suoi organi o dei singoli soci, nonché per atti comportamentali incompatibili con gli scopi dell'Associazione; d) dichiarazione di recesso comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero attraverso comunicazione posta certificata. L'atto di recesso ha effetto immediato;

3. Tranne il caso delle dimissioni, in cui la perdita della qualità di Socio opera di diritto, le altre cause di esclusione sono accertate e pronunciate dal Consiglio Direttivo con delibera motivata immediatamente esecutiva.

#### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) l'Assemblea dei Soci; d) il Consiglio direttivo; e) il Segretario generale; f) il Collegio dei probiviri; g) il Revisore dei conti e le altre commissioni eventualmente costituite dal Consiglio direttivo, che ne determina la modalità di funzionamento e la composizione.

#### **Art. 11 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci appartenenti a tutte le categorie. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa ed anche in modalità on line.

2. Su delibera del Consiglio direttivo, l'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno; le Assemblee devono essere convocate anche su richiesta di un numero di soci almeno pari a un decimo del numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

3. Partecipano all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, rilasciata anche a mezzo di posta elettronica. Non sono cumulabili più di cinque deleghe a favore dello stesso delegato.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In difetto di questi, l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta nella persona di un componente del Consiglio direttivo, qualora possibile.

5. Il Presidente dell'Assemblea, constatata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento, nomina un Segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più scrutatori.

6. Ciascun socio, in regola con il versamento della quota associativa ha diritto in proprio a un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese ad eccezione dei casi in cui, in ragione della natura della materia, posta in votazione, il Presidente decida di procedere mediante voto segreto. Parimenti, si procede mediante voto segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea

provvede alla convalida dei voti e alla proclamazione dei risultati.

7. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso e dal Presidente.

8. Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, trasmessa mediante posta elettronica e eventualmente pubblicata sul sito internet dell'Associazione, a tutti i soci aventi diritto di voto, con un preavviso di almeno otto giorni. L'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo sia della prima sia della seconda convocazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria;

10. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e delibera, in sede ordinaria, a maggioranza dei soci presenti, su: bilancio di previsione e di quello consuntivo, oltreché per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, e su proposta di quest'ultimo approva le designazioni dei componenti del Collegio dei Pobiviri e del Revisore dei conti; elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti elettivi del Consiglio direttivo; approva l'importo delle quote sociali per l'anno successivo, salvo giustificato motivo; approva l'ammissione di nuovi soci o l'esclusione dei soci; delibera su ogni proposta e argomento indicati nell'ordine del giorno.

11. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega; l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

12. L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo; scioglimento dell'Associazione e della nomina del liquidatore, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

13. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

14. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

#### **Art. 13 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

2. Il Consiglio direttivo è costituito da n.5 consiglieri nominati dall'Assemblea e due rappresentanti dell'Orto nella figura del Responsabile Scientifico e dal Curatore dell'Orto che ne fanno parte di diritto; il Responsabile Scientifico e il Curatore dell'Orto possono farsi sostituire da un loro delegato quale rappresentante di diritto dell'Orto.

3. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta, ad eccezione dei rappresentanti dell'Orto; possono far parte del Consiglio solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
4. Il Consiglio direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, non appena costituito, designa al proprio interno tra i Soci ordinari e/o fondatori, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale che svolge anche le funzioni di Tesoriere.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo vengono indette dal Presidente o anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio stesso.
6. Il Consiglio direttivo costituisce, ove reputato opportuno, commissioni, per la durata della consiliatura.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Può essere nominato, per ciascuna riunione, un Segretario, con la funzione di redigere il verbale della riunione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione a distanza.
8. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell'anno decade dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Presidente, con disposto motivato e immediatamente esecutivo.
10. Il Consiglio direttivo propone per l'approvazione all'Assemblea le persone che dovranno costituire il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei conti. Quest'ultimo, ove possibile, è designato tra i membri dell'Associazione in possesso della relativa qualifica ossia tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei commercialisti di Viterbo, in possesso della stessa abilitazione.
11. Le cariche sono a titolo gratuito e non prevedono alcun onere a carico dell'Associazione.
12. Il Consiglio direttivo: a) promuove le iniziative relative agli obiettivi dell'Associazione, elaborando ed attuando i programmi delle attività; b) istituisce e crea gruppi di lavoro, fissandone i programmi e gli obiettivi b) favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione; c) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e ne fissa le modalità di funzionamento, recependo le indicazioni dell'Assemblea di cui attua le deliberazioni; d) stabilisce l'ordine del giorno delle assemblee; e) predispone il bilancio di previsione e consuntivo con l'ausilio del Tesoriere; f) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto; g) propone all'Assemblea la misura

delle quote associative; h) delibera sull'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 14 - Presidente**

1. Il Presidente viene eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Dura in carica 3 (tre) anni e il mandato è rinnovabile solo per un ulteriore triennio. Il Vicepresidente viene eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Dura in carica 3 (tre) anni e il mandato è rinnovabile solo per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può agire nell'ambito delle delibere approvate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

3. Il Presidente può nominare uno o più delegati per date materie.

4. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) elabora i programmi di attività promossi dall'Associazione; b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo.

5. Il Presidente convoca il Consiglio direttivo fissando l'ordine del giorno; su sua delega, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 15 - Segretario generale**

1. Il Segretario Generale che assolve anche alle funzioni di Tesoriere, è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di attuare le delibere del Consiglio medesimo, anche in ordine alla gestione del patrimonio, cura la gestione economica dell'Associazione, tiene la cassa ed emette mandati di pagamento. Partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del consiglio.

#### **Art. 16 - Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci ordinari e/o fondatori in regola con il versamento delle quote, nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2. I componenti del Collegio dei Probiviri individuano a maggioranza il Presidente.

3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti una sola volta.

4. I componenti del Collegio non possono essere membri del Consiglio direttivo.

5. Il Collegio decide le controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato; esprime parere sui casi dubbi su richiesta del Consiglio direttivo; istruisce le richieste di ammissione; trasmette al Consiglio direttivo le richieste con il proprio parere.

#### **Art. 17 - Revisore dei conti**

1. Al Revisore dei Conti compete di vigilare sull'osservanza del presente atto e riscontrare la regolarità contabile della gestione.

2. Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della con-

tabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e segnala all'Assemblea le eventuali violazioni di legge che dovesse riscontrare.

3. Il Revisore viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni e cessa in concomitanza dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Il mandato del Revisore può essere rinnovato una sola volta per un nuovo triennio.

4. Il Revisore non ha diritto al compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 18 - Patrimonio dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote associative annuali, da eventuali indennità e/o contributi pubblici o privati, da eventuali lasciti testamentari o da introiti straordinari, dagli eventuali emolumenti o compensi percepiti dall'Associazione in relazione alle proprie attività.

2. Fanno parte del patrimonio beni mobili e immobili, acquistati con fondi di cui al punto precedente.

3. L'Associazione può raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie, anche partecipando a progetti volti a promuovere l'educazione ambientale e la valorizzazione dell'Orto Botanico "Angelo Rambelli" in linea con i principi dell'Associazione.

4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, l'Assemblea approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso.

2. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

3. Gli eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, o il potenziamento delle attività dell'Associazione o l'acquisto di beni materiali o come contributo per attività straordinarie dell'Orto;

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 20 - Bilancio di previsioni e conto consuntivo**

1. Il bilancio di previsioni è presentato all'Assemblea dei

soci dal Consiglio direttivo per l'approvazione entro il 30 (trenta) novembre di ogni esercizio sociale. Il conto consuntivo, che prevede l'esercizio dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, è portato a conoscenza dei soci dal Consiglio direttivo, con modalità dettate dal Consiglio, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale vengono deliberati dall'Assemblea con la maggioranza prevista nel presente atto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento - ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

#### **Art. 22 - Gratuità delle prestazioni direttive e gestionali**

1. I soci prestano a titolo gratuito la propria attività direttiva e/o gestionale nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 23 - Norma conclusiva e foro competente**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di Associazione;

2. Qualunque lite inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto verrà decisa, in via esclusiva, dal Tribunale di Viterbo, previo l'esperimento di una procedura di mediazione a cura dell'Organismo esistente presente presso la CCIAA

di Viterbo.

F.to Alvaro Marucci

F.to Giulia Maria Delfino Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA INFORMATICA DI DOCUMENTO CARTACEO CONSERVATO A  
RACCOLTA

(art. 68 ter l. not. e art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

\*\*\*\*

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Giulia Maria DELFINO, Notaio in Acquapendente, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti.

Si compone di numero 19 (diciannove) fogli compreso il presente.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Viterbo, li 17 aprile 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Giulia Maria Delfino